



COMITATO ELETTORALE

Rappresentante di Lista: Arch. Luigi Febo

C.A. Ufficio Elettorale Provincia di Chieti
presso il Segretario Generale della Provincia di Chieti

Preg.mo Dott. Angelo Radoccia

Corso Marrucino, 97 – 66100 CHIETI

Oggetto: rinnovo del Consiglio Provinciale di Chieti, elezioni 15/01/2017.

Io sottoscritto Arch. Luigi Febo, nato a Chieti il 09.09.1965 ivi residente in via f. molino 32, in qualità di Rappresentante della lista N. 1 “Chieti Provincia Unita”, nel rispetto della Vs. alta Carica e della Vs. competenza in merito, ritengo doveroso fare delle precisazioni relative all’attribuzione dei seggi per il rinnovo del Consiglio Provinciale in oggetto, a seguito di informazioni giornalistiche riguardanti esternazioni soggettive susseguite allo scrutinio del 16 gennaio 2017, dettate, presumo, dalla concitazione del momento stante anche il mio personale e indiscusso rispetto per tutti gli altri concorrenti.

Ad onor del vero e chiedendone anticipatamente venia, mi permetto per le motivazioni di cui sopra, nella pienissima fiducia del Vs. operato, a seguito di consultazioni legali, sottolineare che il sistema di attribuzione dei seggi in questione si basa sul combinato disposto dei commi 32, 33, 34, 36, 37, 76 e 77 dell’ art. 1, Legge 7/04/2014, n. 56, (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni, meglio conosciuta come Legge Delrio).

Vale prima cosa sottolineare che gli amministratori elettori sono stati chiamati ad esprimere un voto ponderato a seconda della fascia demografica del Comune di provenienza, per tanto tutti i voti espressi sono per definizione “ponderati”.

In tal senso è bene chiarire che la Lista che rappresento ha contenuto **447 voti ponderati validi**.

Al comma 36 dell'art. 1 della Legge n. 56/2014, viene definita la **cifra elettorale** (e non la cifra elettorale ponderata) di ciascuna lista come la somma dei voti ponderati validi di ciascuna lista. Nello stesso comma si dice che *“Per l’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale (e non la cifra elettorale ponderata) di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ... fino alla concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.”* Lo stesso cita poi la soluzione in casi di parità di quoziente.

Al successivo comma 37 la Legge dice che l'ufficio elettorale, terminato lo scrutinio:

- *determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;*
- *determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;*
- *procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.*

Si noti bene che nel comma 37 sono descritte tre operazioni che l'Ufficio Elettorale è tenuto a svolgere **ma che è solo il comma 36 che detta le regole per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista.**

Pertanto, a seguito dei risultati ottenuti si ha la seguente situazione, che limito per semplicità alle prime sette posizioni:

	quozienti						
	1	2	3	4	5	6	7
Lista 1	447	223,5	149	111,75	89,4	74,5	63,85
Lista 2	166	83	55,33	41,5	33,2	27,66	23,71
Lista 3	188	94	62,66	47	37,6	31,33	26,85

Sono state evidenziati in neretto i dodici quozienti più alti, pari al numero dei Consiglieri da eleggere.

Va da se che spettino **sette** seggi alla Lista n. 1, **due** alla Lista n. 2 e **tre** alla Lista n. 3.

Il suddetto meccanismo prevede, successivamente, **al comma 77, la determinazione della cifra individuale ponderata sulla base dei voti espressi e proclama i candidati che conseguono la maggiore cifra individuale ponderata.**

Mi permetto far notare come la mia cifra individuale ponderata del candidato posizionatosi al settimo posto della **Lista n. 1** sia pari a **3.433** mentre quella del candidato di altra lista a cui le suddette informazioni giornalistiche attribuirebbero il seggio in Consiglio è pari a **2.906**, non solo inferiore a 3.433, ma addirittura minore del candidato ottavo classificato sempre della Lista n. 1, precisamente con cifra individuale ponderata pari a **3.051**.

Se il seggio fosse attribuito al candidato Consigliere indicato dalla stampa, ne conseguirebbe un grave *vulnus* democratico non rispondente al principio di rappresentanza voluto proprio dalla Legge Delrio ed in violazione assoluta del suo comma n. 77.

Sperando di avere fatto cosa gradita e utile, ringraziandoVi della Vostra disponibilità e laboriosità (atteso anche il contesto meteorologico imperversante), colgo l'occasione per ringraziarVi e, fiducioso in una serena conclusione dei lavori del Vostro Ufficio, formulo i miei più cordiali e rispettosi saluti.

Chieti 20.01.2016

Luigi Febbo

